

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 52

mercoledì, 19 ottobre 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	4
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	5
LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2022, n. 32 Intese con amministrazioni pubbliche locali. Modifiche alla l.r. 40/2009.	5
LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2022, n. 33 Disposizioni di sostegno al settore termale. Modifiche alla l.r. 38/2004.	12
LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2022, n. 34 Disposizioni concernenti il Comitato regionale per le comuni- cazioni (CORECOM). Modifiche alla l.r. 22/2002.	20
LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2022, n. 35 Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica (PR- TE).	28
SEZIONE II	37
CONSIGLIO REGIONALE	
- Risoluzioni	38
RISOLUZIONI 4 ottobre 2022, n. 221 Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 4 ottobre 2022, collegata alla legge regionale 11 ottobre 2022, n. 33 (Di- sposizioni di sostegno al settore termale. Modifiche alla l.r. 38/2004).	38
CONSIGLIO REGIONALE	
- Ordini del giorno	39
ORDINE DEL GIORNO 5 ottobre 2022, n. 289 Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 5 ottobre 2022, collegato alla legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Isti- tuzione del piano regionale per la transizione ecologica "PR- TE"). In merito all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza consumo di suolo agricolo.	39

ORDINE DEL GIORNO 4 ottobre 2022, n. 306

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 4 ottobre 2022, collegato alla legge regionale 11 ottobre 2022, n. 33 (Disposizioni di sostegno al settore termale. Modifiche alla l.r. 38/2004).

..... 40

SEZIONE

I



Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 2022, N. 32

**Intese con amministrazioni pubbliche locali.
Modifiche alla l.r. 40/2009.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

- Art. 1 - Intese con amministrazioni pubbliche locali. Inserimento del capo II ter nella l.r. 40/2009
- Art. 2 - Intese con amministrazioni pubbliche locali. Inserimento dell'articolo 34 decies nella l.r. 40/2009
- Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la nota del Consiglio delle autonomie locali del 7 giugno 2022, con la quale comunica che non è stato espresso il parere obbligatorio;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire il funzionamento e la continuità dell'azione amministrativa, si rende necessario disciplinare in via generale, nell'ambito dei procedimenti di nomina in cui sia previsto il meccanismo dell'intesa, una soluzione al caso di mancato raggiungimento della stessa, che costituisce un ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento, considerato che il principio di leale collaborazione deve comunque garantire il funzionamento e continuità dell'azione amministrativa;
2. Si rende pertanto necessario integrare le discipline vigenti attraverso la previsione di meccanismi idonei a superare l'ostacolo alla conclusione del procedimento di designazione o nomina, qualora le singole discipline settoriali non individuino specifici meccanismi di superamento della mancata nomina o designazione;
3. Si prevede che, in caso di risposta negativa alla richiesta di intesa, il Presidente della Giunta regionale proponga un secondo nominativo diverso dal primo e, in caso di nuovo esito negativo, nel termine di ulteriori quindici giorni che decorrono dalla proposta del secondo nominativo, proceda alla individuazione del soggetto da nominare o designare con parere non vincolante dell'amministrazione interessata;

Approva la presente legge

Art. 1

Intese con amministrazioni pubbliche locali.
Inserimento del capo II ter nella l.r. 40/2009

1. Dopo il capo II bis del titolo II della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è inserito il seguente: "CAPO II ter - Intese con amministrazioni pubbliche locali".

Art. 2

Intese con amministrazioni pubbliche locali.
Inserimento dell'articolo 34 decies nella l.r. 40/2009

1. Dopo l'articolo 34 novies, nel capo II ter del titolo II della l.r. 34/2009 è inserito il seguente:
"Art. 34 decies
Intese con amministrazioni pubbliche locali
1. Qualora il Presidente della Giunta regionale debba procedere ad una nomina o designazione d'intesa con una amministrazione pubblica locale, propone un nominativo e l'intesa è resa entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si ritiene acquisita, tramite silenzio assenso.
2. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale propone un secondo nominativo diverso dal primo, e, in caso di nuovo esito negativo, nel termine di ulteriori quindici giorni, procede alla individuazione del soggetto da nominare o designare, chiedendo sullo stesso il parere non vincolante dell'amministrazione interessata, da rendersi entro i successivi dieci giorni, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale procede comunque alla nomina o designazione. Restano ferme specifiche discipline che in caso di nomine o designazioni prevedano soluzioni di composizione del mancato raggiungimento dell'intesa."

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 11 ottobre 2022

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 04.10.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 16 maggio 2022, n. 1
divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 20 maggio 2022, n. 123

Proponente:

Presidente Eugenio Giani

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 29 settembre 2022

Approvata in data 4 ottobre 2022

Divenuta legge regionale 27/2022 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 2022, N. 33

**Disposizioni di sostegno al settore termale.
Modifiche alla l.r. 38/2004.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Politiche di sostegno in materia termale. Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 38/2004

Art. 2 - Inserimento dell'allegato A nella l.r. 38/2004

ALLEGATO A – Comuni termali della Toscana (articolo 7 bis, comma 2, l.r. 38/2004)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c), n), m), dello Statuto;

Vista la legge 24 ottobre 2004, n. 323 (Riordino del settore termale);

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

Vista la nota protocollo 10482 dell'11 agosto 2022, con la quale il Consiglio delle autonomie locali ha comunicato la decisione di non esprimere parere;

Considerato quanto segue:

1. Il settore termale costituisce una risorsa fondamentale della Regione Toscana atteso che le cure termali hanno, da sempre, esercitato un' incisiva azione per la tutela della salute per quanto riguarda la prevenzione, la cura e la riabilitazione di determinate patologie, e, più in generale, per la cura ed il benessere dello stato psico-fisico della persona;
2. Il termalismo rappresenta, inoltre, un fattore determinante per lo sviluppo economico, ricettivo ed occupazionale di determinate aree della Toscana per le quali occorre intraprendere una serie di azioni finalizzate al rilancio del sistema termale regionale, anche attraverso progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana;
3. Al fine di rendere più efficienti le politiche di sostegno che la Regione realizza tramite il programma regionale di sviluppo e gli altri atti della programmazione, risulta opportuno individuare i comuni termali intesi quali territori urbani all'interno dei quali il termalismo costituisce un fattore di sviluppo urbano, nonché una caratteristica importante dello sviluppo economico, ricettivo ed occupazionale del contesto di riferimento;
4. A tal fine si interviene a modificare la l.r. 38/2004 aggiungendo l'inserimento di un allegato nel quale si individuano, quali ambiti ottimali per le azioni di sostegno regionale, i comuni termali della Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Politiche di sostegno al settore termale.
Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 38/2004

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è inserito il seguente:

“Art. 7 bis

Politiche di sostegno al settore termale

1. La Regione attua le politiche di sostegno e promozione del settore termale tramite il programma regionale di sviluppo e gli altri atti della programmazione regionale, dando priorità, in particolare, agli interventi di riqualificazione del patrimonio idro-termale e di rigenerazione urbana.

2. Le politiche di cui al comma 1 sono attuate avendo come riferimento i comuni termali individuati nell'Allegato A della presente legge.”.

Art. 2

Inserimento dell'allegato A nella l.r. 38/2004

1. Nella l.r. 38/2004 è inserito l'allegato A “Comuni termali della Toscana (articolo 7 bis, comma 2, l.r. 38/2004)”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 11 ottobre 2022

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 04.10.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 4 agosto 2022, n. 141

Proponenti:

Consiglieri Nicolai, Paris, Puppa, Merlotti, Pescini, Rosignoli, Spadi, Ceccarelli, Pieroni,
Benucci, Sostegni

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 30 settembre 2022

Approvata in data 4 ottobre 2022

Divenuta legge regionale 28/2022 (atti del Consiglio)

ALLEGATO A

Comuni termali della Toscana (articolo 7 bis, comma 2, l.r. 38/2004)

Bagni di Lucca
Campiglia Marittima
Casciana Terme Lari
Castiglione d'Orcia
Chianciano Terme
Fivizzano
Gambassi Terme
Grosseto
Manciano
Monsummano Terme
Montecatini Terme
Montepulciano
Monticiano
Montignoso
Pitigliano
Pontremoli
Rapolano Terme
San Casciano dei Bagni
San Giuliano Terme
San Quirico d'Orcia
Sassetta
Sorano
Sovicille

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 2022, N. 34

**Disposizioni concernenti il Comitato regionale per le comunicazioni
(CORECOM). Modifiche alla l.r. 22/2002.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Composizione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 22/2002

Art. 2 - Funzioni proprie. Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 22/2002

Art. 3 - Programmazione e rendicontazione dell'attività. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 22/2002

Art. 4 - Struttura organizzativa. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 22/2002

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettera b) e lettera s), dello Statuto;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);

Considerato quanto segue:

1. Il sistema della comunicazione e dell'informazione dall'entrata in vigore della l.r. 22/2002, è mutato, dal punto di vista della tecnologia, in modo esponenziale; la normativa statale è intervenuta in tale settore al fine di regolarne l'evoluzione nel rispetto dei principi del pluralismo di una informazione corretta, ampliando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e conseguentemente anche del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), che è suo organo funzionale;
2. Con l'approvazione della risoluzione 9 dicembre 2020, n. 14, relativa al programma di attività 2021 del CORECOM, il Consiglio regionale si è impegnato a predisporre la revisione della disciplina ad esso relativa per adeguarla ai cambiamenti intervenuti dalla legge istitutiva;
3. Le funzioni proprie del CORECOM, quale organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, si sono sviluppate nel corso degli anni, per cui è opportuno un aggiornamento formale e sostanziale della loro elencazione per includervi le attività che hanno la loro fonte nella normativa statale e regionale, nonché quelle relative alla vigilanza e al monitoraggio dei nuovi mezzi di comunicazione, divenuti sempre più centrali nel sistema mediale, per rafforzare e rendere più efficace l'azione complessiva del CORECOM in ambito regionale;

Approva la presente legge:

Art. 1

Composizione.

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 22/2002

1. Il comma 7 dell'articolo 21 della l.r. 22/2002, è sostituito dal seguente:
"7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CORECOM, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Comitato."

Art. 2

Funzioni proprie.

Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 22/2002

1. L'articolo 29 della l.r. 22/2002 è sostituito dal seguente:

“1. Il CORECOM svolge le seguenti funzioni proprie:

- a) Funzioni di consulenza e di proposta per il Consiglio regionale e la Giunta regionale; in particolare:
 - 1) formula proposte, orientamenti e indicazioni al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in materia di ordinamento della comunicazione e dell'informazione, qualsiasi mezzo di comunicazione coinvolga;
 - 2) può inviare osservazioni e proposte alla Commissione referente e chiedere di essere sentito sulle proposte di legge all'esame del Consiglio regionale rientranti negli ambiti delle materie della comunicazione e dell'informazione;
 - 3) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1 e 2, [della l. 249/1997](#), nonché sui bacini di utenza;
 - 4) effettua ricerche nel settore della comunicazione e dell'informazione su richiesta degli organi della Regione o di propria iniziativa;
 - 5) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale;
 - 6) formula proposte e si esprime in ordine a forme di collaborazione fra la Regione, il servizio pubblico radiotelevisivo, istituzioni ed organismi culturali, operatori della comunicazione;
 - 7) propone, sostiene e realizza iniziative inerenti alla formazione in materia di comunicazione e informazione;
 - 8) attua idonee forme di consultazione, nelle materie di propria competenza, con i soggetti operanti nel settore della comunicazione e dell'informazione, con le associazioni degli utenti, con le istituzioni scolastiche e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati;
 - 9) promuove il livello qualitativo della comunicazione e dell'informazione locale, anche attraverso premi a produzioni di qualità, conferiti previa emanazione di bando pubblico;
 - 10) promuove l'indipendenza e il pluralismo dell'informazione in ambito regionale;
 - 11) promuove, quale organo funzionale dell'Autorità, nel mondo dell'informazione e della comunicazione locale, la conoscenza, il rispetto dei principi e delle regole contenute nella delibera 15 maggio 2019, n. 157 dell'Autorità (Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech), per evitare ogni forma di discriminazione diretta o indiretta basata su sesso, origine etnica, religione, orientamento politico o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
 - 12) svolge analisi e monitoraggi finalizzati a verificare la diffusione della cultura della sicurezza stradale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);
 - 13) sottoscrive protocolli d'intesa con la Giunta regionale per la rilevazione e la messa a disposizione dei dati necessari relativi alle imprese dell'informazione iscritte nel registro degli operatori della comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 4 luglio 2013 n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla [l.r. 35/2000](#), alla [l.r. 22/2002](#) ed alla [l.r. 32/2002](#));

- 14) predisporre, d'intesa con il Consiglio regionale, un rapporto sullo stato delle imprese di informazione toscane con cadenza triennale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 34/2013;
 - 15) realizza azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche attraverso la partecipazione al Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo di cui alla legge regionale 26 novembre 2019, n. 71 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo);
- b) Funzioni gestionali:
- 1) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all' [articolo 6](#) della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di comunicazione radiofonica e televisiva), garantendo adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione di tematiche sociali e culturali;
 - 2) cura il censimento periodico dell'emittenza radiotelevisiva regionale, dell'editoria tradizionale e telematica e degli operatori locali in materia di telecomunicazioni.
2. Il CORECOM svolge le funzioni proprie anche attraverso accordi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).”

Art. 3

Programmazione e rendicontazione dell'attività. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 22/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 22/2002, le parole “Entro il 15 settembre di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 settembre di ogni anno”.
2. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 22/2002, è sostituito dal seguente:
“2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all'Autorità una relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente, distinta in quella relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle funzioni delegate, con la rispettiva rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie. Il Consiglio regionale approva la parte della relazione relativa alle funzioni proprie, l'Autorità quella relativa alle funzioni delegate.”

Art. 4

Struttura organizzativa. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 22/2002

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 22/2002, è sostituito dal seguente:
“1. Per l'esercizio delle sue funzioni il CORECOM si avvale di un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed individuata ai sensi della [legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1](#) (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).”

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 11 ottobre 2022

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 04.10.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 23 giugno 2021, n. 51

Proponenti:

Consiglieri Giachi, Melio, Rosignoli, Sguanci

Assegnata alla 5^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 21 luglio 2022

Approvata in data 4 ottobre 2022

Divenuta legge regionale 29/2022 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 2022, N. 35

Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica (PRTE).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Piano regionale per la transizione ecologica

Art. 1 - Piano regionale per la transizione ecologica

Art. 2 - Finalità e contenuti del PRTE

Art. 3 - Attuazione, monitoraggio e valutazione del PRTE

CAPO II - Promozione della transizione ecologica

Art. 4 - Partecipazione alle politiche e alle azioni della transizione ecologica

Art. 5 - Comitato scientifico per la transizione ecologica

CAPO III - Norme transitorie e finali

Art. 6 - Norma transitoria

Art. 7 - Abrogazioni

Art. 8 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 9 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), e l'articolo 11, dello Statuto;

Visto il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU denominato "Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile";

Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;

Vista la comunicazione COM(2019)640final della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'11 dicembre 2019 "Il Green deal europeo";

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza "PNRR" e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA");

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.20/2008);

Vista la legge regionale 15 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare. Modifiche agli articoli 3 e 4 dello Statuto);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Approvazione del piano di indirizzo territoriale "PIT").

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio");

Viste le osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali espresse nella seduta del 12 aprile 2022;

Considerato quanto segue:

1. Il quadro di indirizzo programmatico internazionale, comunitario e nazionale sopra delineato, introduce nuovi obiettivi in tema di ambiente e sviluppo sostenibile;
2. Occorre aggiornare il quadro programmatico della Regione ai nuovi obiettivi di cui al precedente punto 1, volti a definire un percorso verso la transizione ecologica;
3. Occorre istituire il piano regionale per la transizione ecologica (PRTE), al fine di assicurare il coordinamento delle politiche e delle azioni dirette all'attuazione della transizione ecologica della Regione, anche in attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
4. L'articolo 11 dello Statuto stabilisce la competenza del Consiglio regionale ad approvare, quale rappresentante della comunità toscana e organo legislativo e di indirizzo politico e programmatico della Regione, gli atti della programmazione regionale generale e di settore, e quindi anche il PRTE;
5. Occorre definire le modalità di attuazione, monitoraggio e valutazione del PRTE, tenuto conto degli indicatori dell'Agenda 2030, nonché un sistema di contabilizzazione del bilancio emissivo della Regione in termini di gas climalteranti che tenga conto sia delle emissioni, sia degli assorbimenti;
6. È necessario assicurare la convergenza del contributo del mondo scientifico, della società civile, degli enti locali e di ogni livello istituzionale al fine di garantire l'attuazione della transizione ecologica;
7. È necessario procedere all'abrogazione della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 che istituisce il piano ambientale ed energetico regionale (PAER), in quanto tale piano è da sostituire con il PRTE, più in linea con il quadro normativo e programmatico nazionale e dell'Unione Europea;
8. Occorre garantire continuità all'azione amministrativa prevedendo con apposita disposizione transitoria che, nelle more dell'approvazione del nuovo PRTE, resta in vigore il PAER già approvato dalla Regione mediante la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10;
9. In ragione del fatto che il PRTE è individuato come lo strumento programmatico della Regione per l'attuazione delle politiche previste a livello nazionale dal PNRR, per il tema della transizione ecologica, è necessario prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

CAPO I

Piano regionale per la transizione ecologica

Art. 1

Piano regionale per la transizione ecologica

1. È istituito il piano regionale per la transizione ecologica, di seguito denominato "PRTE".
2. Il PRTE costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.20/2008), e persegue le finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di transizione ecologica verso la completa neutralità climatica, la circolarità dell'economia e lo sviluppo ambientale sostenibile.
3. Il PRTE ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015 ed è coordinato ed integrato con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Art. 2

Finalità e contenuti del PRTE

1. Il PRTE individua finalità, obiettivi, tempi di realizzazione ed indirizzi nei seguenti settori di intervento:
 - a) neutralità climatica;
 - b) economia verde, circolare e gestione dei rifiuti;
 - c) energia pulita ed efficienza energetica;
 - d) comunità energetiche rinnovabili;
 - e) ecosistemi e biodiversità;
 - f) inquinamenti, rischi ambientali e rischio sismico;
 - g) difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il PRTE, in attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui al comma 1, individua obiettivi specifici, tipologie di intervento settoriali ed intersettoriali e definisce il quadro delle risorse attivabili per i settori di cui al medesimo comma 1, con riferimento, in particolare, a quanto previsto:
 - a) dall'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
 - b) dall'articolo 12 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010);
 - c) dall'articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);
 - d) dall'articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);
 - e) dall'articolo 1 bis della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);
 - f) all'articolo 3, all'articolo 16 e all'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
3. Le politiche regionali di settore in materia di qualità dell'aria ambiente, di gestione dei rifiuti e bonifica, nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, sono definite, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali di cui al comma 1, nell'ambito, rispettivamente, del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente), del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
4. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento dei piani di settore di cui al comma 3, il PRTE può prevedere obiettivi specifici e tipologie di intervento nelle materie di riferimento, definendo il quadro delle risorse attivabili.
5. Il PRTE individua gli indicatori di impatto delle politiche in coerenza con quelli del programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto il 25 settembre 2015, dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU "Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", ed un sistema di contabilizzazione del bilancio emissivo della Regione in termini di gas climalteranti che tenga conto sia delle emissioni, sia degli assorbimenti.
6. Il PRTE assicura il coordinamento con il piano nazionale per la transizione ecologica e con il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla Missione 2 denominata "Rivoluzione verde e transizione ecologica".

Art. 3

Attuazione, monitoraggio e valutazione del PRTE

1. Mediante deliberazioni annuali, la Giunta regionale provvede all'attuazione del PRTE in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFER), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.
2. Il monitoraggio e la valutazione sono assicurati ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015.

CAPO II

Promozione della transizione ecologica

Art. 4

Partecipazione alle politiche e alle azioni della transizione ecologica

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, la Regione riconosce quale strumento fondamentale la partecipazione e informazione dei cittadini, in forma singola e associata, quali attori fondamentali per produrre il necessario cambiamento delle modalità di produzione e consumo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove, sui temi inerenti alla transizione ecologica, anche attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale):
 - a) per il PRTE di cui all'articolo 1, nonché per i piani e i programmi di cui all'articolo 2, comma 3, la più ampia attività di consultazione e partecipazione;
 - b) il coordinamento e la gestione unitaria delle inchieste pubbliche di cui all'articolo 53 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"), anche in attuazione dell'articolo 27 bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
 - c) l'accesso alle informazioni ambientali, nel rispetto del principio di assicurare una migliore e più efficace tutela preventiva dell'ambiente in coerenza con la Convenzione di Aarhus ratificata dall'Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998).

Art. 5

Comitato scientifico per la transizione ecologica

1. Al fine di assicurare il coordinamento tra il PRTE e l'evoluzione del contesto scientifico internazionale nel campo della transizione ecologica, la Giunta regionale si avvale del Comitato scientifico per la transizione ecologica della Regione Toscana.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità organizzative del Comitato scientifico per la transizione ecologica di cui al comma 1.

3. Il Comitato scientifico per la transizione ecologica di cui al comma 1 svolge funzione propulsiva e consultiva rispetto alle fasi di formazione, attuazione e monitoraggio del PRTE, è coordinato dal direttore della direzione regionale competente o da un dirigente da lui delegato, ed è composto da esperti individuati tra i propri dipendenti, in ragione di uno per ciascuno, da parte dei seguenti enti: Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR), Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale (LaMMA). Fanno inoltre parte del Comitato, da un minimo di cinque ad un massimo di dieci esperti individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 2, tra persone che, per attività di ricerca, si siano distinte nei settori di cui all'articolo 2, comma 1.
4. Il Comitato scientifico per la transizione ecologica assicura, in particolare, un supporto scientifico:
 - a) in merito agli sviluppi delle tecnologie applicabili in materia di energia rinnovabile ed economia circolare, così da orientare l'azione regionale verso modelli di sviluppo sempre innovativi;
 - b) in materia di promozione delle comunità energetiche rinnovabili, quali strumenti fondamentali della transizione energetica, attraverso la formulazione di proposte che tengano conto del tema della povertà energetica e della necessità di favorire l'intervento propulsivo degli enti locali;
 - c) sui sistemi di monitoraggio volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica posti dal PRTE di cui all'articolo 2.
5. Ai componenti del Comitato scientifico per la transizione ecologica non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

CAPO III

Norme finali e transitorie

Art. 6

Norma transitoria

1. Fino all'approvazione del PRTE mantiene la sua efficacia il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 11 febbraio 2015, n. 10.

Art. 7

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) è abrogata.

Art. 8

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 11 ottobre 2022

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 05.10.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 21 marzo 2022, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 24 marzo 2022, n. 114

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Monia Monni

Assegnata alle 2^a e 4^o Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 23 giugno 2022

Approvata in data 5 ottobre 2022

Divenuta legge regionale 30/2022 (atti del Consiglio)

SEZIONE II





REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

RISOLUZIONE n. 221 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 4 ottobre 2022, collegata alla legge regionale 11 ottobre 2022, n. 33 (Disposizioni di sostegno al settore termale. Modifiche alla l.r. 38/2004).

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 11 ottobre 2022, n. 33 (Disposizioni di sostegno al settore termale. Modifiche alla l.r. 38/2004);

Premesso che:

- le principali priorità d'intervento della proposta in oggetto riguardano gli interventi di riqualificazione del patrimonio idro-termale e di rigenerazione urbana;
- il sistema toscano termale deve essere sempre più centrale nella futura programmazione regionale, anche e soprattutto, attraverso progetti di riqualificazione e rigenerazione.

Preso atto che:

- gli stabilimenti termali, il settore del benessere, la loro integrazione con le strutture ricettive, al pari degli stabilimenti balneari, sono elementi strategici e fondamentali per l'economia del turismo e l'occupazione nella nostra Regione;
- in molteplici realtà gli stabilimenti termali rappresentano una fonte di lavoro e di reddito indispensabile per molte famiglie.

Ritenuto che:

- nell'ambito delle azioni disciplinate nella l.r. 33/2022, è necessario investire rilevanti risorse economiche al fine di rilanciare il sistema termale regionale;
- i comuni termali devono tornare ad essere volano di lavoro ed espressione di qualità e innovazione attraverso progettazioni sostenibili di rigenerazione urbana che vadano nella direzione di demolire le strutture fatiscenti per riqualificare intere aree.

Considerato che la l.r. 33/2022 è condivisibile ma necessita di un intervento economico importante per sostenere la concreta realizzazione delle politiche di sostegno al settore termale;

Impegna
la Giunta regionale

a prevedere, nella prossima manovra economica finanziaria collegata al bilancio di previsione, sulla base delle priorità individuate con il documento di economia e finanza regionale, e in linea con quanto si intende delineare nel programma regionale di sviluppo, uno stanziamento economico adeguato che permetta la realizzazione delle priorità d'intervento indicate nella l.r. 33/2022 concernenti la riqualificazione del patrimonio idro-termale e la rigenerazione urbana dei comuni termali, così come individuati nell'allegato A della l.r. 38/2004 come introdotto dalla l.r. 33/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 289 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 5 ottobre 2022, collegato alla legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica "PRTE").

OGGETTO: In merito all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza consumo di suolo agricolo.

Il Consiglio regionale

Visti:

- la legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica "PRTE");
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva "UE" 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e, in particolare, l'articolo 20.

Premesso che:

- l'articolo 2 della l.r. 35/2022 prevede, fra i propri settori di intervento descritti al comma 1, lettera c), "energia pulita ed efficienza energetica", e alla lettera g) "difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa";
- per garantire la difesa del suolo e, contemporaneamente, permettere un corretto sviluppo delle energie pulite, è necessario tutelare le aree vocate all'agricoltura secondo un modello sostenibile sotto una triplice ottica: economica, sociale ed ambientale.

Considerato che, per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, secondo il sopracitato articolo 20 del d.lgs 199/2021, si rimanda ad uno o più decreti ministeriali, previa intesa con le regioni;

Impegna
Il Presidente e la Giunta regionale

a farsi portavoce, in sede di Conferenza unificata, affinché siano identificate nelle aree da bonificare, nei terreni abbandonati, nelle zone industriali obsolete e nei tetti delle strutture produttive anche agricole, i luoghi idonei all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, evitando che il suolo vocato all'agricoltura venga destinato principalmente a tale scopo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 306 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 4 ottobre 2022, collegato alla legge regionale 11 ottobre 2022, n. 33 (Disposizioni di sostegno al settore termale. Modifiche alla l.r. 38/2004).

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 11 ottobre 2022, n. 33 (Disposizioni di sostegno al settore termale. Modifiche alla l.r. 38/2004);

Premesso che:

- il settore termale rappresenta una risorsa di particolare rilevanza per la Toscana, sia dal punto di vista sanitario, per la prevenzione, cura e riabilitazione di determinate patologie, sia sotto il profilo dell'impatto economico su determinati territori;
- il turismo termale rappresentava, prima della pandemia, un segmento fortemente in crescita con un valore complessivo del cosiddetto "turismo del benessere" (wellness tourism) che si aggirava, a livello mondiale, attorno a 564 miliardi di dollari, con 830 milioni di viaggi intrapresi (Organizzazione mondiale del turismo, dati 2017).

Rilevato che:

- la pandemia ha costituito un passaggio di significativa sofferenza anche per il settore in oggetto, costretto a chiusure o limitazioni dovute alle misure adottate per il contrasto al COVID-19;
- ciononostante, il termalismo continua a rappresentare un fattore determinante nello sviluppo economico, turistico e occupazionale di molte aree della Toscana, laddove sono presenti centri termali ai quali si sommano numerosi centri benessere correlati, spesso situati nelle medesime località termali;
- tali realtà sono caratterizzate, tuttavia, da un andamento delle presenze disomogeneo con particolari difficoltà che si registrano soprattutto nelle città termali, ovvero quei territori all'interno dei quali il termalismo costituisce storicamente un fattore di sviluppo urbano prevalente.

Preso atto che la l.r. 33/2022, al fine di rendere più efficienti le politiche di sostegno al settore, individua i comuni termali rispetto ai quali è opportuno attivare specifiche azioni in favore del comparto, anche mediante misure di rigenerazione urbana, laddove necessario;

Richiamata la risoluzione del Consiglio regionale 8 giugno 2021, n. 87 (collegata all'informativa della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, n. 1, relativa al documento preliminare al Programma regionale di sviluppo 2021-2025) e, in particolare, l'indirizzo in merito alla necessità di "implementare il progetto sul turismo e commercio con lo sviluppo di un circuito regionale delle terme, sia come strumento di attrazione turistica e sviluppo economico, sia come strumento di recupero sanitario anche post pandemia";

Richiamata la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 15 in merito al prodotto turistico omogeneo;

Considerato che con la l.r. 33/2022 si intende dare impulso alla promozione e al rilancio del termalismo toscano, a partire dalla programmazione regionale, tenendo assieme le politiche connesse al benessere e alla salute con le necessarie azioni di rigenerazione urbana dei territori interessati, anche alla luce della crisi che investe il settore, ulteriormente accentuata dalla pandemia;

Ritenuto pertanto opportuno dare concreta attuazione al rilancio del settore termale della nostra Regione, in una più complessiva ottica di valorizzazione delle economie locali ad esso correlate;

Impegna
la Giunta regionale

a prevedere, in attuazione delle disposizioni contenute nella l.r. 33/2022, adeguate misure di sostegno e promozione del settore termale da individuare nella programmazione regionale, a partire dal programma regionale di sviluppo 2021 – 2025, sia per quanto concerne gli aspetti legati alla salute e al benessere sia per quanto concerne lo sviluppo economico delle realtà interessate, in particolare:

- a) ad attivare progetti di rigenerazione urbana delle città termali valutando di utilizzare, a tal fine, risorse comunitarie, a partire dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul modello di quanto realizzato in passato dalla Regione Toscana con i progetti di innovazione urbana (PIU);
- b) a sostenere il turismo termale toscano mediante un coordinamento dei comuni termali, lavorando anche alla promozione di un percorso teso alla realizzazione di un prodotto turistico omogeneo, di cui all'articolo 15 della l.r. 68/2016, affidandone la promozione coordinata a Toscana Promozione, nonché valutando la predisposizione di un marchio comune, ad es. "Terme di Toscana", che ne consenta una piena riconoscibilità;
- c) a porre particolare attenzione, nel determinare le previste misure di sostegno, al sistema termale nel suo complesso, tenendo conto anche dell'indotto economico ed occupazionale associato alla presenza degli stabilimenti termali, incluse le attività ricettive e commerciali, anch'esso interessato dal particolare momento di transizione;
- d) per quanto concerne i territori sede di società termali a partecipazione regionale, a continuare a lavorare, tenendo conto del percorso di razionalizzazione delle società partecipate previsto dalla normativa vigente, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per garantire una prospettiva industriale che assicuri la necessaria qualità delle strutture termali e dei servizi erogati, ponendo particolare attenzione alla valorizzazione e salvaguardia dei beni di riconosciuto pregio storico e architettonico, quali i. beni patrimonio UNESCO.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**